

Consiglio di Stato, Norman Gobbi e la politica in materia di rilascio di permessi per stranieri

Risposta del 24 settembre 2020 all'interpellanza presentata il 6 settembre 2020 da Angelica Lepori Sergi e cofirmatari per l'MPS-POP-Indipendenti

La politica delle ingerenze, l'ingerenza della politica

Risposta del 24 settembre 2020 all'interpellanza presentata l'8 settembre 2020 da Matteo Quadranti per il gruppo PLR

Il Consiglio di Stato risponde ad entrambe le interpellanze.

PRONZINI M. - Mi scuso con tutti i colleghi perché questo tema, salito alla ribalta di recente, è in realtà zuppa riscaldata: alcuni organi di stampa come "Il Caffè" avevano sollevato il problema già prima dell'estate, mentre l'MPS-POP-Indipendenti aveva presentato alcune interpellanze evidenziando le pratiche illegali attuate dal Governo. Il Ministro Gobbi ora non può rispondermi che sono poche, tipo 150 su 140 mila, le domande di rinnovo respinte. Non sono giurista e non ripeto che formazione ho seguito, ma ritengo che anche un solo caso sia di troppo: è come dire che va bene se uno picchia soltanto quattro bambini invece di 150. Mi scuso dunque con questo consesso se torniamo su questa vicenda.

Il primo aspetto è che il Consigliere di Stato Gobbi, insieme a tutto il Governo, non ha rispettato la legge. Il secondo problema, sebbene sarebbe troppo facile prendersela solo con lui, anche se ci mette del suo con i suoi atteggiamenti e con le sue posizioni che poco hanno a che fare con la democrazia, compresa la democrazia borghese, è che qualcuno ha approvato le sue decisioni illegali. Attendiamo le risposte.

QUADRANTI M. - Interverrò semmai dopo la risposta del Consigliere di Stato.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Informo che in parallelo dovrebbero essere distribuite a tutti i deputati le risposte a tre interrogazioni: la n. 93.20¹ del 7 settembre 2020 firmata dai deputati Sirica, Durisch e cofirmatari intitolata *Facciamo chiarezza sulla prassi del Dipartimento delle istituzioni per stabilire il centro di interessi di cittadini dimoranti e domiciliati*), la n. 95.20² dell'8 settembre firmata dal deputato Schoenenberger e cofirmatari denominata *Violazione delle garanzie procedurali nelle indagini riguardanti i permessi di dimora?* e la n. 96.20³ dell'8 settembre 2020 firmata sempre dal deputato Schoenenberger e cofirmatari dal titolo *Spreco delle forze di polizia e danni per l'economia ticinese*.

Prima di entrare nel dettaglio delle singole risposte, si osserva che entrambe le interpellanze si riferiscono alla trasmissione della Radiotelevisione della Svizzera italiana (RSI) "Falò" di

¹ [Interrogazione n. 93.20](#): *Facciamo chiarezza sulla prassi del Dipartimento delle istituzioni per stabilire il centro di interessi di cittadini dimoranti e domiciliati*, Fabrizio Sirica e Ivo Durisch, 07.09.2020.

² [Interrogazione n. 95.20](#): *Violazione delle garanzie procedurali nelle indagini riguardanti i permessi di dimora?*, Nicola Schoenenberger e cofirmatari, 08.09.2020.

³ [Interrogazione n. 96.20](#): *Spreco delle forze di Polizia e danni per l'economia ticinese*, Nicola Schoenenberger e cofirmatari, 08.09.2020.

giovedì 3 settembre 2020, durante la quale sono state mosse critiche relative ad alcune pratiche gestite dall'Ufficio della migrazione (UM) della Sezione della popolazione (SP). In questa sede è opportuno rimarcare che la suddetta trasmissione ha trattato in modo confuso due settori importanti in cui si trova a operare l'UM, vale a dire quello dei soggiorni fittizi e quello dell'ordine pubblico. Uno degli aspetti problematici della trasmissione è stato quello di aver veicolato un messaggio inesatto circa il tenore e i responsi dati dal Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) su queste due fattispecie, facendo credere che la giurisprudenza fosse stata disattesa sia per quanto riguarda le decisioni inerenti all'ordine pubblico, sia nel caso delle decisioni inerenti al centro di vita e agli interessi personali. Ciò non è il caso, ritenuto che molte decisioni dell'UM in materia di soggiorni fittizi sono state confermate dall'Alta Corte cantonale nonché dal Tribunale federale conducendo a un consolidamento della propria prassi. Si ritiene opportuno considerare che, quando si rappresentano mediaticamente i singoli casi, le persone straniere, ma in generale chiunque, indica comprensibilmente i fatti per loro più rilevanti. L'Autorità, invece, vincolata dal segreto d'ufficio e dal rispetto della privacy, non può rispondere ai singoli casi, ma si deve limitare a contestualizzare le decisioni nel quadro amministrativo e giuridico vigente. La trasmissione non ha purtroppo distinto tra il rispetto della legalità nel quadro delle decisioni prese e l'applicazione più o meno rigorosa della legge, tenuto conto del margine di apprezzamento riservato alle Autorità competenti per l'applicazione delle normative in materia di stranieri. Si ribadisce che l'UM ha sempre emesso decisioni fondate sulla legge vigente, sia essa l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [Accordo di libera circolazione (ALC); RS 0.142.112.681] o la Legge federale sugli stranieri e l'integrazione [LStral; RS 142.20], e quindi decisioni legali.

Un altro elemento non di poca importanza non menzionato è quello relativo al tempo trascorso dal momento della prima decisione amministrativa emessa dall'UM e quella ricorsuale in seconda istanza. È evidente che fatti e circostanze possono assumere un peso diverso, in particolare nel contesto della proporzionalità e della ponderazione se valutati ed esaminati in periodi diversi. In effetti, non è raro che il TRAM debba determinarsi su decisioni risalenti a diversi anni prima. Tuttavia, com'è giusto che sia, laddove la legge consente all'Autorità degli stranieri un margine di apprezzamento, la stessa ha sviluppato proprie prassi che, lungi dallo sfociare nell'arbitrio, servono a stabilire una linea comune al suo interno nella trattazione delle pratiche. Questo permette di chiarire man mano, ma anche sulla scorta delle sentenze dei Tribunali, concetti giuridici che presuppongono una ponderazione di diversi fattori, soggetti a interpretazione e apprezzamento, quale ad esempio "lontano nel tempo", "reato grave", "pericolo attuale e concreto per la sicurezza e l'ordine pubblico", eccetera. Tale approccio garantisce l'indispensabile parità di trattamento delle pratiche all'interno di diversi servizi dell'UM, le cui prassi sono costantemente adeguate agli sviluppi legislativi e giurisprudenziali.

A margine, ci permettiamo di riprendere risposte trasmesse alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) a domande poste da un quotidiano svizzero-tedesco sul tema in oggetto. Cito: *«Per quanto ne sappiamo il Cantone Ticino non rifiuta il permesso di soggiorno su un'unica (vecchia) condanna, si tiene sempre conto del principio di proporzionalità. Per ottenere un permesso di dimora (permesso B) la persona interessata deve avere i suoi interessi principali in Svizzera. Lo afferma la giurisprudenza del Tribunale federale. In caso di dubbio è possibile verificare se l'interesse principale è effettivamente in Svizzera. In caso contrario non può essere rilasciato alcun permesso di soggiorno. Se tale permesso è già stato rilasciato deve essere ritirato dalle Autorità e, se necessario, sostituito dal permesso "corretto" (permesso per frontalieri o prestatori di servizi). Importante: il permesso ha un*

impatto diretto sui diritti e sui doveri del cittadino straniero. Deve quindi corrispondere alla reale situazione di vita del cittadino straniero. Contro le decisioni del Servizio cantonale della migrazione è possibile presentare ricorso, prima presso il Servizio giuridico del Consiglio di Stato, poi presso il Tribunale amministrativo ticinese e infine presso il Tribunale federale. La scelta dell'interessato di avvalersi di questo rimedi giuridici dipende interamente da lui o da lei».

Questo permette già di chiarire anche l'approccio dell'Autorità federale in materia d'integrazione che, negli ultimi anni, in seguito anche alle modifiche della LStran, ha ristretto i parametri di valutazione in fase di verifica delle richieste. Questo approccio non si discosta da quello dell'UM della SP e di altri Servizi interessati.

Per quanto riguarda le domande contenute nell'interpellanza del deputato Quadranti, rispondiamo nel modo seguente.

1. Il Governo condivide e conferma le affermazioni del Consigliere di Stato Gobbi rilasciate alla trasmissione "Falò" del 3 settembre scorso?

La domanda si riferisce alle dichiarazioni relative a quella che è stata definita «*un'ingerenza politica nei confronti del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato*» e alle dichiarazioni relative all'illegalità delle decisioni prese. Il Consiglio di Stato approfitta dell'occasione per precisare che il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato rappresenta il Servizio giuridico dell'Amministrazione cantonale, direttamente dipendente dal Consiglio di Stato, al quale quest'ultimo affida l'istruzione di tutti i gravami che vedono il Governo, e solo questo collegio, agire quale Autorità di ricorso di prima istanza in ambito amministrativo. Il Governo ribadisce anzitutto in questa sede che il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato non è abilitato a prendere alcuna decisione visto che la legge attribuisce allo stesso Consiglio di Stato, e non a un suo Servizio, il compito e l'onere di decidere su una serie di fattispecie. Il Servizio è quindi solo un'unità amministrativa che prepara i progetti di decisione i quali, formalmente, competono al Governo, il quale ne porta la responsabilità. Il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato esamina e istruisce tutti i ricorsi presentati al Governo contro la decisione dei Dipartimenti, dei loro Servizi e di quelli direttamente sottoposti al Consiglio di Stato, nonché a quelli inoltrati contro risoluzioni degli Enti locali autonomi di diritto pubblico, e formula all'attenzione del Consiglio di Stato le relative proposte di decisione in diverse materie (edilizia, stranieri, circolazione stradale, prestazioni, applicazione della legislazione del personale, decisioni municipali, eccetera). Attraverso questo esercizio, il Consiglio di Stato verifica tra l'altro anche le decisioni di numerosi Servizi dell'Amministrazione cantonale, ai quali sono state delegate le prime decisioni in settori importanti. Il Governo fa settimanalmente suoi gran parte dei progetti e delle decisioni preparati dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, mentre su alcuni casi discute al suo interno prima di emettere una decisione, quando la legge permette un certo margine di apprezzamento.

Il Consiglio di Stato conferma anche che nessuna decisione è stata presa illegalmente; semmai, a essere messo in discussione da parte dei Tribunali, in alcuni casi, è stato l'apprezzamento troppo restrittivo o troppo largo di alcuni parametri legali.

Nel corso del 2019 il Consiglio di Stato ha evaso 1'532 ricorsi, di cui 486 in materia di stranieri (accolti al 19% e respinti al 53%), 484 in materia di edilizia (accolti al 34% e respinti al 40%), 244 per decisioni dipartimentali (accolti il 16% e respinti il 59%), 188 su eventi pubblici (accolti al 37% e respinti al 32%) e 130 sulla circolazione stradale (accolti al 16% e respinti al 59%). A tal proposito ci permettiamo di riprendere alcune decisioni anonimizzate prese dal Consiglio di Stato in materia di stranieri con diversi esiti, a conferma in primo luogo del buon lavoro della SP e dell'UM, di analisi indipendente svolta dal collegio governativo attraverso l'istruttoria delegata al Servizio dei ricorsi. Porto di seguito alcuni esempi.

In materia di ordine pubblico

Ricorso respinto: il ricorrente ha tre procedimenti penali in Italia (ricettazione, violazione della normativa sulle armi, munizioni, aggressivi chimici, e congegni micidiali) per i quali è stato condannato in due casi con una pena detentiva di lunga durata. A giusto titolo l'UM ne ha tenuto conto nel quadro dell'esame dei criteri d'integrazione secondo l'art. 58 LStran, ritenendo che tali requisiti non fossero integralmente soddisfatti e decidendo quindi di negare il rilascio del permesso di domicilio al ricorrente e ai suoi figli, continuando a regolare il loro soggiorno con il rinnovo del permesso di dimora (permesso B).

Ricorso accolto: sebbene la condanna di cui al decreto d'accusa del 12 luglio 2007 per grave infrazione alle norme della circolazione stradale non debba essere affatto banalizzata alla luce della giurisprudenza, ciò non permette ancora di giustificare il diniego del permesso di domicilio in parola. Non si può ritenere infatti che l'interessato rappresenti, al momento attuale, una minaccia effettiva sufficientemente grave per la società all'art. 5 dell'allegato 1 ALC.

Ricorso respinto: il ricorrente è stato condannato tredici volte (due in Svizzera e undici in Italia), con tre pene detentive di lunga durata. Tre dei reati commessi riguardano infrazioni perpetrate in ambito di stupefacenti e due delle condanne sono recenti. Le altre infrazioni riguardano reati patrimoniali, contro l'integrità fisica, l'onore e in materia di circolazione stradale. Tenuto conto di tutte le circostanze e del rischio di recidiva, si deve concludere che il comportamento tenuto dall'insorgente adempie alle condizioni di cui all'art. 5 di cui sopra. Il diniego del permesso di domicilio e del rinnovo del permesso di dimora appaiono pertanto giustificati.

In materia di residenze fittizie

Ricorso respinto: la decisione dipartimentale di decadenza di permesso di domicilio UE del ricorrente è confermato, avendo egli ammesso che il centro di vita e gli interessi personali continuano a essere in Italia, dove vivono gli affetti a lui più cari. In Svizzera egli non ha reso verosimile di avere altri interessi al di là di quelli dettati dai suoi impegni professionali, che comunque lo portano spesso all'estero.

Ricorso respinto: il ricorrente, italiano con permesso B, non aveva il centro dei suoi interessi in Svizzera. Moglie e figli vivevano in Italia, dove egli era pure amministratore unico di una ditta. Posto che la famiglia non si è mai trasferita per vivere insieme a lui, il suo permesso è decaduto. Inoltre, il consumo di elettricità del suo appartamento sull'arco di quasi sei anni è stato esiguo, tanto da dimostrare che l'appartamento era un semplice pied-à-terre e non la sua residenza principale. Oltre tutto, per circa un anno e mezzo, il consumo elettrico è stato pari a zero, il che dimostra che egli per almeno sei mesi non ha vissuto in Svizzera, quindi il permesso è decaduto. Il suo lavoro nella Confederazione non lo ha trattenuto qui in pianta stabile, cosa che non stupisce. La datrice di lavoro è una società a garanzia limitata (Sagl) da lui costituita e di cui è socio e gerente, mentre sono i soci i suoi tre figli, tutti residenti in Italia, Paese in cui appunto egli è stato anche amministratore unico di una società a responsabilità limitata (Srl) con la medesima ragione sociale e attiva nel medesimo ramo commerciale (edilizia) della ditta elvetica. La ripetuta assenza si spiega dunque con il fatto che il ramo principale era in Italia, benché esistesse una società regolarmente costituita secondo il diritto svizzero. In siffatte circostanze, il permesso B non può essere rinnovato e, di riflesso, non può essere concesso il permesso C.

Ricorso respinto: la decisione di mancato rilascio del permesso di domicilio e di decadenza del permesso di dimora UE/ALS del ricorrente è confermata. Dagli accertamenti esperiti

(controlli di polizia, interrogatori, sopralluoghi nelle abitazioni, eccetera) è emerso che il recapito del ricorrente, dapprima a X e poi a Y, risultava fittizio e di comodo, facendo riferimento all'abitazione in Svizzera soltanto in modo limitato per comodità e/o motivi specifici.

2. Vi sono indicazioni politiche date al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato anche in altri ambiti sensibili per il cittadino (edilizia, appalti, eccetera)?

Come già detto, preme rilevare che le decisioni competono al collegio governativo e non al suddetto Servizio, il quale funge da supporto. Ogni decisione è ponderata secondo il diritto, la fattispecie e la giurisprudenza applicabile alle singole fattispecie.

3. Nel caso si confermassero le istruzioni – suggerite o impartite – al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, non si ritiene che si scalfisca la fiducia del cittadino nei confronti di una via ricorsuale amministrativa che può essere condizionata dalla politica (e che comporta costi di tasse e spese oltre che patrocinio)?

Si ribadisce in questa sede che il Consiglio di Stato, come unico organo decisionale nella prima istanza ricorsuale prevista dalla Legge sulla procedura amministrativa [LPAm; RL 165.100], si determina tenendo conto delle leggi, dei fatti e della giurisprudenza applicabile. Nell'ambito della casistica inerente ai permessi e alla violazione dell'ordine pubblico, il collegio governativo ha senz'altro favorito un'interpretazione piuttosto restrittiva della legge in presenza di precedenti penali, ma ha adeguato progressivamente la sua prassi alla giurisprudenza.

4. Circa le ispezioni personali e domiciliari degli stranieri investigati, il Governo si è posto la questione della legalità delle stesse e dei costi da esse generate? Non ritiene il Governo che siano più tutelati ipotetici autori di reati penali – per cui le perquisizioni e gli ascolti o videosorveglianze richiedono decisioni autorizzative e preventive di magistrati – che non persone senza ancora alcun indizio di reato, infrazione o contravvenzione?

In primo luogo è bene sottolineare che nessun cittadino straniero oggetto di controlli sull'effettività del proprio domicilio è da ritenersi prevenuto colpevole di alcunché nella misura in cui si tratta di una procedura di accertamento amministrativo. La base legale di controlli effettuati da parte dell'UM, in collaborazione con la Polizia cantonale, è regolamentata sia a livello federale (art. 98 cpv. 3 LStran) sia a livello cantonale [Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere (LALPS; RL 143.100)], così come nella Legge sulla polizia [LPol; RL 561.100]). Per tutti gli aspetti procedurali ci si rifà alla LPAm. In tale contesto non deve nemmeno essere sottaciuto il fatto che il Tribunale federale ha deciso su casi ticinesi di soggiorno fittizio senza mai ravvisare problemi legali dal punto di vista dei controlli eseguiti, anzi confermando le decisioni dell'UM proprio in virtù degli accertamenti svolti da parte dell'Autorità dipartimentale. A tal proposito si veda la decisione del Tribunale federale 2C_498/2015 del 5 novembre 2015 e la 2C_408/2010 del 15.12.2010. Inoltre, sempre dal profilo legale, si ricorda che, nell'ambito delle procedure per il rilascio del rinnovo dei permessi per stranieri, vige l'obbligo di collaborazione da parte di quest'ultima (art. 90 LStran). Tenuto conto di quanto precede, il Governo ritiene che in ambito di prassi relative ai controlli da parte delle Autorità preposte, fondate su una valutazione puntuale di rischio e di proporzionalità, peraltro soggette a verifica su ricorso, non si pongano problemi di legalità.

Per quanto concerne invece la questione dei costi, si osserva che i compiti svolti in questo contesto rientrano nel mansionario delle funzioni dei collaboratori delle unità amministrative

coinvolte. Si ricorda che il controllo del territorio rappresenta uno dei compiti primari della Polizia e che il rispetto delle norme in vigore favorisce un'economia corretta. Circa la Polizia cantonale, i controlli sono sempre stati garantiti con l'effettivo ordinario e non è mai stato richiesto un aumento delle unità per questo tipo di controlli. Rileviamo inoltre che questi accertamenti, e non ispezioni, permettono di evitare che le prestazioni sociali siano erogate indebitamente a persone straniere che non ne avrebbero diritto perché non rispettano le condizioni pertinenti al permesso di cui sono titolari e che la lotta alle dimore fittizie permette di evitare anche che le persone legate ad attività criminali e delinquenti si insedino nel nostro tessuto economico e sociale locale.

Infine, relativamente alla seconda parte della domanda, si rileva che la stessa è fuorviante. La SP opera in un contesto amministrativo e non penale. Non vi è quindi necessità di ottenere una preventiva autorizzazione da parte di un Magistrato. I sopralluoghi nelle case delle persone straniere interessate possono quindi avvenire unicamente dietro loro esplicito consenso e di solito è fissato il momento in cui hanno luogo.

5. Il Dipartimento delle istituzioni ha ricevuto segnalazioni – da parte di fiduciari, Comuni o altri attori – in merito a difficoltà e lungaggini per ottenere permessi per cittadini stranieri al di sopra di ogni sospetto e interessanti da accogliere sul nostro territorio?

Per quanto attiene alle segnalazioni provenienti da parte di terzi coinvolti nelle procedure inerenti ai permessi per stranieri, si rileva che alle stesse è stato dato pronto riscontro. Gli arretrati che condizionavano l'operatività dell'UM sono stati smaltiti e le procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi sono state perfezionate così da consentire una migliore tempistica di evasione, garantendo nel contempo controlli efficaci. Sempre in tale ambito è comunque bene ricordare che, per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, non è possibile per l'UM non svolgere determinati controlli semplicemente perché un soggetto potrebbe essere interessante per il nostro territorio dal profilo finanziario. L'UM effettua le proprie verifiche in modo mirato e proporzionale: a fronte di una segnalazione di ordine pubblico di dimora fittizia proveniente da altre Autorità oppure da terzi, possono essere svolti specifici approfondimenti atti ad accertare che le condizioni che hanno condotto a un rilascio di un permesso di soggiorno siano ancora adempite. Si rimarca, infine, che questi stessi controlli sono stati a più riprese sollecitati dal Gran Consiglio in svariati atti parlamentari.

In merito alle due domande contenute nell'interpellanza del deputato Pronzini:

- 1. Come giudica che le dichiarazioni rese a "Falò" nella trasmissione dello scorso 3 settembre e che abbiamo qui in parte riportato?*
- 2. Corrisponde al vero che è stata una scelta politica collegiale, come dichiarato dal Consigliere di Stato Gobbi, quella di avallare, in sede di ricorso, le interpretazioni e le applicazioni delle leggi (evidentemente in modo non conforme alle leggi stesse come hanno dimostrato, in diverse fattispecie, le decisioni del Tribunale cantonale amministrativo) prese dall'Ufficio della migrazione?*

Si rinvia alle risposte date poco fa. Per la seconda domanda giova comunque aggiungere che il Consiglio di Stato, quando si esprime come autorità di ricorso, esprime ovviamente la volontà del collegio governativo.

PRONZINI M. - Le nostre domande erano retoriche. Come ha ripetuto in più occasioni nelle sue risposte il Presidente del Consiglio di Stato Gobbi, la responsabilità è dei membri

dell'Esecutivo e di conseguenza dei partiti di Governo. Non chiederò la discussione generale, ma posso già segnalare che sulla base dell'art. 55 LGC faremo un esposto al valido Procuratore generale Andrea Pagani, trasmettendo tutto il dossier cosicché magari fra tre, quattro o cinque anni prenderà posizione anche su questo tema. L'esposto non riguarderà solo il povero Norman Gobbi, ma tutto il Consiglio di Stato, e se uno o più membri dello stesso lo vorranno, potranno dire che non erano d'accordo con il loro collega.

QUADRANTI M. - Mi dichiaro insoddisfatto, anche perché vi sono altri atti parlamentari e richieste pendenti su questo argomento. Mi riservo di leggere più attentamente il contenuto della risposta e prendo atto con dispiacere che la colpa sarebbe tutta della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI). I dati dovrebbero però essere approfonditi: in risposta a un'interrogazione, ad esempio, si sciorinano percentuali tenendo conto, per l'anno 2018, del numero di permessi o di decisioni a essi relative (113 mila secondo il rendiconto del Governo), ma essi comprendono anche le semplici modifiche dei permessi dovute al cambio di datore di lavoro, d'indirizzo, eccetera. Sarebbe più opportuno capire quali modifiche concernono il rinnovo o la revoca del permesso e, sulla base di quell'elemento, calcolare poi tutte le percentuali di successo o d'insuccesso dei ricorsi.

Rilevo che, alla luce dei dati dell'anno 2018, i ricorsi in materia di stranieri respinti dal TRAM sono il 53.5%, ma resta il fatto che il 45% circa, se la matematica non è un'opinione, sono stati accolti. Non mi sembra quindi una percentuale così irrilevante. Nel 2019, anche se il dato è probabilmente migliorato, risulta ancora una percentuale attorno al 35% di ricorsi accolti. Questi sono tutti aspetti che occorre approfondire e constato che il Consiglio di Stato riconosce di avere favorito una prassi restrittiva presso il suo Servizio dei ricorsi (su cui magari interverrò in un altro momento). È vero che la nuova legge è già restrittiva e chiedere di andare oltre creerebbe forse un certo problema su cui dovremmo dibattere, ma non è soltanto una questione di rispetto della legge: in tema di controlli occorre capire se si tratta di ispezioni o di accertamenti. Lo straniero oggetto di controllo potrà anche non far entrare le Autorità in casa sua, ma sappiamo quale potrebbe essere la conseguenza. Quando si toccano i diritti fondamentali, non vale esclusivamente la base legale, ma anche il principio del rispetto della proporzionalità dell'intervento e quindi delle risorse impiegate. Vorremmo inoltre sapere se i consigli che erano stati suggeriti al momento della riorganizzazione dell'UM sono stati attuati tutti, punto su cui non sono così tranquillo.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Osservo, all'indirizzo del deputato Pronzini, che non siamo dei fuorilegge: abbiamo interpretato in modo rigoroso, e non in modo restrittivo, le norme relative agli aspetti di ordine pubblico.

Al deputato Quadranti, invece, che si dichiara insoddisfatto, rispondo che la colpa non è della RSI; semmai, di come sono stati esposti in un servizio televisivo alcuni aspetti senza permettere all'Autorità di presentare altri elementi che hanno fondato una determinata decisione. Teniamo conto che quando il TRAM prende una decisione sono già trascorsi da due a quattro anni, e in certi casi fino a sei anni, dal momento della decisione dell'UM. In questo tempo il cittadino straniero può rimediare alle situazioni che l'UM aveva valutato negativamente, siano esse in materia di dimora fittizia (portando in Ticino il suo centro d'interessi e di vita) o sanando la sua situazione professionale e debitoria (se non ha pagato i propri debiti) o, ancora, evitando altre condanne e facendo passare del tempo da quelle vecchie, ritenute relativamente gravi dall'UM in fase di decisione.

In merito poi agli ambiti sensibili di reato, abbiamo ricevuto decisioni in cui il TRAM ha imposto di tenere sul nostro territorio persone condannate più volte per pedofilia. Sono questi gli elementi che ci hanno fatto "ribollire la busecca", come ho avuto modo di dire a "Falò", espressione entrata nel gergo comune come "curt bandida", proprio perché vi sono situazioni in cui la valutazione di un Tribunale, autorità a noi superiore, si discosta dal senso comune voluto da questo stesso Gran Consiglio, il quale appunto, oltre a richiedere rigore nei controlli all'UM, ha chiesto rigore anche contro questo tipo di reati.

Insoddisfatti gli interpellanti, gli atti parlamentari sono dichiarati evasi.